

TRGA Bolzano, 29.10.2014, n.246

Materia: riconoscimento causa servizio entro termine 290 gg.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

sezione autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 269 del 2014, proposto da:
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Carta, Giuseppe Piscitelli, Giovanni Carta, con domicilio eletto presso Bolzano Trga in Bolzano, via Claudia De Medici N. 8;

contro

Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Trento, largo Porta Nuova, 9;

per l'accertamento del

silenzio-rifiuto formatosi dalla P.A. sulla richiesta del 28 marzo 2013, con la quale il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della seguente infermità: "gonartrosi ginocchio sinistro in lieve instabilità legamentosa ginocchio sinistro in esiti di ricostruzione del legamento crociato anteriore (2 volte)"

e per l'accertamento dell'obbligo delle Amministrazioni intimare di provvedere sulla relativa istanza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Visto l'art. 117 cod. proc. amm.

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2014 la dott.ssa Edith Engl e uditi per il ricorrente nessuno e per il Ministero della Difesa e per il Ministero dell'Economia e delle Finanze l'Avvocato dello Stato G. Denicolò.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

Con ricorso ritualmente notificato e depositato il ricorrente -OMISSIS- impugnava l'inerzia dell'Amministrazione in relazione all'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità "iniziale gonartrosi ginocchio sinistro in lieve instabilità legamentosa ginocchio sinistro in esiti di ricostruzione del legamento crociato anteriore (2 volte)" , presentata in data 28 marzo 2013, deducendone l'illegittimità in relazione alla violazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 non avendo l'Amministrazione provveduto alla conclusione del procedimento entro il termine di 240 giorni previsti dal D.P.R. 461/2001.

Si è costituita l'Amministrazione, obiettando che la procedura per il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, come reso noto al personale militare con circolare M-DGPREV 0700663 del 8.01.2013, è lunga e complessa e

che il termine di cui al D.P.R. è meramente sollecitatorio o ordinatorio e chiedendo il rigetto del ricorso avverso.

Trattandosi di un ricorso contro il silenzio della P.A. il ricorso viene deciso, ai sensi dell'art 117, co. 2 cod. proc. amm., con sentenza in forma semplificata.

Nel merito il ricorso è fondato.

Il procedimento amministrativo afferente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle malattie che colpiscono i dipendenti della pubblica amministrazione è disciplinato dal D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461. Tale decreto individua le fasi del procedimento da attivare a seguito della presentazione della domanda, stabilendo precisi termini per ciascuna fase procedurale. Il termine massimo di durata del procedimento è pari a 290 giorni (cfr, TAR Lombardia Milano, sez. III, 24/03/2009 n. 1974).

Il ricorrente ha presentato domanda di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio in data 28 marzo 2013 e pertanto il termine ultimo per la pronuncia definitiva in merito da parte dell'Amministrazione era il 12 gennaio 2014. Tale termine è spirato senza che il procedimento sia stato portato a conclusione. Risulta dalla documentazione depositata in data 30 settembre 2014 dalla difesa erariale che, appena in data 16.9.2014 (spedito in data 18.9.2014), il Comitato di Verifica ha espresso il parere di cui all'art. 11 del D.P.R. 461/01 e che l'Amministrazione competente ad emettere il provvedimento finale non ne ha ancora provveduto, nonostante il termine di cui all'art. 14 del citato D.P.R.

Per quanto sopra riportato, il ricorso merita di essere accolto.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione autonoma di Bolzano accoglie il ricorso e per l'effetto ordina al Ministero della Difesa di emettere il provvedimento finale entro 20 giorni dalla presente sentenza o dalla sua

notificazione, se anteriore, e di notificarlo o comunicarlo all'interessato nei quindici giorni successivi.

Con riserva di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

Condanna il convenuto Ministero della Difesa alla rifusione delle spese di giudizio che quantifica complessivamente in € 2000, oltre accessori di legge. Compensa le spese tra il ricorrente ed il convenuto Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2014